



# COMUNE DI VIAREGGIO

# STATUTO

Approvato dal Consiglio Comunale  
con delibera n. 16 del 19.02.2001  
e chiarimenti al CO.RE.CO.  
con delibera n. 44 del 18.05.2001

Esecutivo dal 23.07.2001

Modificato dal Consiglio Comunale con delibere  
n. 105 del 30.09.2008 e n. 2 del 14.01.2009  
e dal Commissario Prefettizio con delibera n. 81 del 24.05.2013

Indice:

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art.1) Autonomia, confini e sede	Pag	4
Art.2) Stemma, bandiera e gonfalone	“	4
Art.3) Finalità e funzioni	“	4
Art.4) Funzioni proprie e funzioni delegate	“	6

## **TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE**

### **Capo I – Gli organi di governo del Comune**

Art.5) Organi del Comune	Pag	6
--------------------------	-----	---

### **Capo II – Il Consiglio comunale**

Art.6) Consiglio comunale	“	6
Art.7) Presidente del Consiglio comunale	“	7
Art.8) Uffici	“	8
Art.9) Sedute consiliari	“	8
Art.10) Consiglieri	“	8
Art.11) Gruppi consiliari	“	10
Art.12) Commissioni consiliari	“	10
Art.13) Nomina di rappresentanti del Comune	“	11

### **Capo III – La Giunta comunale**

Art.14) Giunta comunale	“	11
-------------------------	---	----

### **Capo IV – Il Sindaco**

Art.15) Sindaco	“	12
Art.15) bis - Rappresentanza dell'ente	“	14
Art. 16) Mozione di sfiducia	“	14

## **TITOLO III – DECENTRAMENTO**

Art.17) Circoscrizioni: finalità e funzioni	Pag	14
Art.18) Partecipazione	“	15
Art.19) Identificazione	“	15
Art.20) Gestione delle circoscrizioni	“	15
Art.21) Il consiglio di circoscrizione - <b>Abrogato</b>	“	15
Art.22) Elezione dei consigli di circoscrizione - <b>Abrogato</b>	“	15
Art.23) Decadenza del consiglio di circoscrizione - <b>Abrogato</b>	“	16
Art.24) Il Presidente del Consiglio di circoscrizione - <b>Abrogato</b>	“	16
Art.25) Circoscrizione di Torre del Lago Puccini	“	16

## **TITOLO IV – PARTECIPAZIONE POPOLARE**

Art.26) Libere forme associative		Pag 16
Art.27) Albo comunale delle associazioni di volontariato ed altre		“ 16
Art.28) Petizioni popolari		“ 17
Art.29) Iniziativa popolare		“ 17
Art.30) Esercizio del diritto di iniziativa		“ 17
Art.31) Referendum		“ 17
<b>Capo I – partecipazione al procedimento amministrativo</b>		
Art.32) Diritto di partecipazione al procedimento		“ 18
Art.33) Comunicazione dell’avvio del procedimento		“ 18
<b>Capo II – Diritto di accesso e di informazione</b>		
Art.34) Pubblicità degli atti		“ 19
<b>Capo III – Trasparenza ed efficacia</b>		
Art.35) Norme di procedura		“ 19

## **TITOLO V – DIFENSORE CIVICO**

Art.36) Istituzione	-	<b>Abrogato</b>	Pag 20
Art.37) Elezione	-	<b>Abrogato</b>	“ 20
Art.38) Prerogative, poteri e funzioni	-	<b>Abrogato</b>	“ 20
Art.39) Durata in carica e decadenza	-	<b>Abrogato</b>	“ 20
Art.40) Sede e strutture	-	<b>Abrogato</b>	“ 20
Art.41) Relazione sull’attività	-	<b>Abrogato</b>	“ 20

## **TITOLO VI – L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE**

Art.42) Principi e criteri direttivi		Pag 20	
Art.43) Personale		“ 21	
Art.44) Direttore generale	-	<b>Abrogato</b>	“ 21
Art.45) Segretario generale		“ 21	
Art.46) Vice segretario generale		“ 22	
Art.47) Dirigenza		“ 22	
Art.48) Compiti		“ 23	

## **TITOLO VII – SERVIZI, AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI**

Art.49) Servizi Pubblici comunali		Pag 24
-----------------------------------	--	--------

## **TITOLO VIII – ORDINAMENTO FINANZIARIO**

### **Capo I – Ordinamento finanziario**

Art. 50) Demanio e patrimonio	Pag 24
Art.51) Gestione dei beni	“ 24
Art.52) Determinazioni a contrattare	“ 25

### **Capo II – Gestione finanziaria**

Art.53) Contabilità e bilancio	“ 25
Art.54) Principi generali del controllo interno	“ 26
Art.55) Revisori dei conti	“ 27

## **TITOLO IX – REGOLAMENTI COMUNALI**

Art.56) Procedimento di formazione e modifica dei Regolamenti	Pag 27
Art.57) Ambito di applicazione dei regolamenti	“ 28
Art.58) Applicazione dello statuto	“ 28

## **TITOLO X – REVISIONE DELLO STATUTO**

Art.59) Modalità	Pag 28
Norme transitorie	Pag 28

<b>Allegato: Planimetria delle Circoscrizioni</b>	<b>Pag 29</b>
---	---------------

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 – AUTONOMIA, CONFINI E SEDE**

1. Il Comune di Viareggio, in forza della Costituzione della Repubblica Italiana e delle leggi sulle autonomie locali, è ente autonomo territoriale di amministrazione, rappresentativo degli interessi della comunità, di cui promuove lo sviluppo.
2. Il Comune di Viareggio ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente statuto, dei relativi regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Comune di Viareggio confina a nord con il Comune di Camaiore, e, proseguendo in senso orario, con il Comune di Massarosa, il Comune di Vecchiano e il mare.
4. Il Municipio ha sede in Viareggio, in piazza Nieri e Paolini.

### **ART. 2 - STEMMA, BANDIERA E GONFALONE**

1. Il Comune di Viareggio mantiene stemma, bandiera e gonfalone già in uso.
2. Lo stemma civico presenta uno scudo intarsiato con fascia di verde, bianco e rosso in cui campeggia un'ancora con la gomena attorcigliata. Dopo l'elevazione di Viareggio a Città, lo stemma è sormontato dalla corona.
3. La bandiera è costituita da un drappo bianco, con in mezzo lo scudo tricolore e l'ancora.
4. Il gonfalone è costituito da un drappo bianco ornato ai lati di due rami di pino fogliati e fruttati e caricato dallo stemma civico con l'iscrizione centrale in oro "Città di Viareggio". Le parti in metallo ed i cordoni sono dorati. L'asta verticale è ricoperta di velluto rosso con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma della Città e, sul gambo, inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali e frangiati d'oro.

### **ART. 3 – FINALITA' E FUNZIONI**

1. Il Comune di Viareggio è titolare delle funzioni individuate dalla legge. Rappresenta la comunità amministrata, ne cura la crescita sociale, civile, culturale e lo sviluppo delle attività economiche e produttive.  
In particolare:
  - a) intende realizzare una comunità che, nell'esercizio dei diritti e nel rispetto dei doveri civici, valorizzi le proprie capacità ed esprima una convivenza aperta, leale, pluralistica e pacifica;
  - b) riconosce nell'esperienza delle donne un valore della tradizione cittadina e promuove iniziative volte a conseguire un'effettiva parità tra i sessi, nel lavoro e nella vita sociale, nel godimento e nell'esercizio dei

diritti e si ispira nella sua attività al criterio di pari opportunità tra uomo e donna.

**Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni da esso dipendenti, in quanto totalmente partecipati o controllati dal Comune. Agli organi delle società controllate dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso prevista da leggi e regolamenti vigenti;**

- c) promuove iniziative volte a favorire le giovani generazioni;
- d) riconosce i principi di libertà, di giustizia, di uguaglianza indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano l'attuazione; persegue le finalità fissate dalla Carta delle Nazioni Unite, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo, dalla "Carta Europea dell'Autonomia Locale", dalla "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea", opera per favorire l'integrazione politica ed istituzionale della Unione Europea e persegue un ordine internazionale fondato sulla pace;
- e) favorisce la cooperazione, lo scambio tra i popoli e il gemellaggio con altre comunità, in Europa e nel Mondo;
- f) tutela l'ambiente, protegge e valorizza le risorse naturali, interviene contro l'inquinamento;
- g) favorisce la crescita dell'istruzione e della cultura, tutela e valorizza il patrimonio storico e artistico della città;
- h) concorre a garantire il diritto alla salute e all'educazione sanitaria, sostiene un sistema di sicurezza sociale con particolare attenzione agli anziani, ai minori, ai disabili e ai portatori di handicap, in collaborazione con le associazioni di volontariato cittadine alle quali riconosce valore e tradizione storica;
- i) concorre a ridurre ed eliminare i condizionamenti derivati da handicap e favorisce la socializzazione nonché l'accesso alle strutture, ai servizi e alla documentazione amministrativa, attraverso la rimozione delle condizioni di svantaggio;
- j) promuove lo sport e favorisce la pratica sportiva in ogni fascia di età;
- k) persegue il superamento degli squilibri e delle discriminazioni economiche e sociali, promuove valori e politiche di solidarietà, integra gli immigrati nella comunità;
- l) aderisce liberamente alle associazioni italiane e internazionali degli enti locali e partecipa alla loro vita associativa;
- m) opera per diffondere la cultura della pace e della non violenza, per rimuovere le cause di conflitto tra i popoli, promuove e attiva il servizio civile sostitutivo al servizio militare;
- n) promuove e si adopera per l'attuazione di una effettiva integrazione politico amministrativa dei sette comuni della Versilia in una struttura comprensoriale a cui delegare anche parte delle proprie finalità, funzioni, competenze ed attributi.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni il Comune di Viareggio:

- a) esercita la sua azione secondo il metodo della pianificazione e programmazione, incentivando la partecipazione singola ed associata,

- favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati, attuando il decentramento dei servizi;
- b) coopera con gli altri enti locali e con la regione, collaborando in tutte le forme di volta in volta necessarie a perseguire gli interessi e lo sviluppo della comunità locale;
  - c) concorre a determinare gli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello stato, della regione e della provincia e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione;
  - d) partecipa alla formazione dei piani e dei programmi regionali e degli altri enti locali; concorre all'elaborazione ed alla gestione di piani e programmi a livello comprensoriale;
  - e) assicura la partecipazione e la trasparenza alla propria azione amministrativa;
  - f) si avvale dell'autonomia impositiva o finanziaria.

#### **ART. 4 – FUNZIONI PROPRIE E FUNZIONI DELEGATE**

1. Oltre alle funzioni proprie, il Comune di Viareggio esercita tutte le altre che gli vengono attribuite o delegate ai sensi di legge.
2. Le materie attribuite o delegate sono gestite dal Comune di Viareggio predisponendo, ove occorra, idonea regolamentazione.

### **TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE**

#### **CAPO I – GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE**

##### **ART. 5 – ORGANI DEL COMUNE**

1. Sono organi di governo del comune: il consiglio comunale, la giunta, il sindaco, il presidente del consiglio comunale, i consigli di circoscrizione ed i loro presidenti.

#### **CAPO II – IL CONSIGLIO COMUNALE**

##### **ART. 6 – CONSIGLIO COMUNALE**

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Il consiglio comunale esercita la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali previsti dalla legge ed atti di controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio comunale adotta in particolare gli atti fondamentali previsti dalla legge, rientranti nelle funzioni di governo tra i quali quelli relativi ai beni e servizi comunali, alla programmazione economico-finanziaria, alla pianificazione del territorio, e gli atti di indirizzo per la nomina e la designazione dei rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni.
3. Il consiglio comunale esercita funzioni di controllo politico-amministrativo avvalendosi anche delle commissioni consiliari istituite nel suo seno. In particolare, il consiglio comunale verifica, attraverso le relazioni e le rilevazioni effettuate dal sistema interno di controllo, l'andamento della

gestione economica, finanziaria ed organizzativa, lo sviluppo dei piani d'investimento e, più in generale, la coerenza dell'attività amministrativa con gli indirizzi espressi dal consiglio comunale stesso. I tempi e le modalità di comunicazione al Consiglio comunale delle relazioni effettuate dal sistema di gestione interno, devono essere specificate nel regolamento di Consiglio comunale.

4. Il consiglio comunale partecipa alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche presentate dal sindaco, esprimendo in un ordine del giorno – in occasione della presentazione del documento programmatico e delle relazioni annuali del sindaco sui risultati dell'azione amministrativa – le sue valutazioni e, eventualmente, indicando integrazioni.
5. Il consiglio comunale esercita con specifici atti le funzioni di indirizzo e di controllo relative alla gestione dei servizi pubblici locali, ovvero di quei servizi da esso individuati tra le attività non riservate allo Stato, alle Regioni o ad altre amministrazioni pubbliche, che hanno ad oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale. Le funzioni di indirizzo e di controllo si esprimono nelle forme idonee, in considerazione della natura della soluzione organizzativa o della impresa alla quale è stato affidato il servizio pubblico. Gli atti di indirizzo e di controllo valgono ai fini della determinazione delle condizioni di affidamento a terzi del servizio pubblico, nonché per chiunque – nell'ufficio comunale, nell'azienda o nella società di capitali – sia dipendente o rappresenti il comune nella gestione del servizio.  
A prescindere dalla soluzione gestionale prescelta, il consiglio comunale svolge comunque le proprie funzioni di indirizzo e controllo sulla base del lavoro istruttorio, di analisi e di proposta degli uffici comunali preposti.

#### **ART. 7 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

1. Il consiglio comunale, nella prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, o in caso di dimissioni o vacanza, provvede all'elezione nel suo seno del presidente, con votazione a scrutinio segreto.
2. Qualora, dopo tre votazioni, nessun consigliere comunale ottenga la maggioranza qualificata dei 4/5 dei consiglieri comunali assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, il consiglio comunale procede, nella stessa seduta, a ulteriori votazioni; viene eletto presidente del consiglio comunale colui che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri comunali presenti.
3. Il presidente del consiglio comunale entra in carica immediatamente dopo l'elezione e cessa dalla carica quando una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno 1/5 dei consiglieri comunali assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, risulti approvata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati.
4. Il presidente del consiglio comunale, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal consigliere comunale anziano, o in mancanza, dal consigliere comunale che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.
5. Il presidente del consiglio comunale comunica ai capigruppo consiliari notizie ed atti di particolare rilievo di cui è stato messo a conoscenza dal

sindaco, al fine di garantire a ogni consigliere comunale la più completa informazione.

#### **ART. 8 – UFFICI**

1. Il consiglio comunale, anche nella pluralità dei soggetti che lo compongono e nelle sue articolazioni operative, ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita secondo le modalità stabilite dal proprio regolamento.
2. Il consiglio comunale dispone di propri uffici, organizzati in una apposita unità operativa all'interno del servizio segreteria generale, per il supporto giuridico ed amministrativo della propria attività. La dotazione di tale unità operativa è determinata con apposito atto deliberativo, sentita la conferenza dei capi gruppo consiliari.
3. Agli uffici del consiglio comunale sovrintende il presidente del consiglio comunale.
4. Il consiglio comunale per lo svolgimento della sua attività utilizza risorse proprie previste in apposito capitolo di bilancio.

#### **ART. 9 – SEDUTE CONSILIARI**

1. le sedute del consiglio comunale sono pubbliche; eccezionalmente, nei casi previsti dal regolamento, il consiglio comunale procede in seduta segreta.
2. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dal regolamento, per la cui approvazione e modifica è necessaria la maggioranza assoluta.
3. Al fine di consentire la partecipazione dei cittadini, il presidente del consiglio comunale assicura adeguate forme di pubblicità alle sedute del consiglio; parimenti, il presidente del consiglio comunale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio, secondo le modalità indicate nel regolamento.
4. Il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. Il consiglio comunale è riunito validamente con l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e delibera a votazione palese ed a maggioranza dei votanti, tranne nei casi di maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge, dallo statuto o dal regolamento.

#### **ART. 10 – CONSIGLIERI**

1. Ogni consigliere comunale rappresenta l'intero comune senza vincolo di mandato.
2. Ogni consigliere comunale ha diritto di proposta nelle materie di competenza del consiglio, anche sotto forma di specifica deliberazione, trasmessa al presidente del consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere, per l'espletamento del proprio mandato, notizie, informazioni, documenti e determine dirigenziali dagli uffici del comune e dalle aziende ed enti dipendenti o comunque finanziati, o di quelli ai quali il comune partecipa a qualsiasi titolo. Hanno diritto, altresì, di accedere agli uffici e/o impianti comunali. Inoltre, hanno diritto di controllo delle manifestazioni che hanno ottenuto il patrocinio o il contributo dell'amministrazione comunale.
4. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art.141 del T.U.
5. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del consiglio comunale e sono dichiarati decaduti se non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive in un trimestre.
6. La procedura di decadenza è promossa dal presidente del consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del comune. La proposta di decadenza, deliberata dal consiglio comunale, viene notificata al consigliere comunale interessato. Entro dieci giorni dalla data di notifica, l'interessato può far valere le proprie giustificazioni, presentandole per iscritto al presidente del consiglio comunale. Il consiglio comunale si pronuncia definitivamente entro ulteriori trenta giorni dal termine previsto per la presentazione delle controdeduzioni.
7. Il regolamento disciplina i termini di presentazione e le modalità della dichiarazione di appartenenza dei consiglieri comunali ad associazioni ed enti diversi.
8. Il sindaco, o l'assessore di volta in volta delegato, rispondono entro trenta giorni dalla loro presentazione alle interrogazioni ed alle altre istanze, con le modalità previste dal regolamento consiliare, purchè siano presentate in forma scritta ed autografa.
9. I candidati alle elezioni comunali e di circoscrizione presentano, unitamente all'atto di accettazione della candidatura, una dichiarazione preventiva delle spese elettorali; il rendiconto deve essere presentato dagli eletti entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale.
10. I delegati che provvedono al deposito delle liste elettorali presentano, unitamente alla lista, un bilancio preventivo delle spese elettorali della lista; il rendiconto deve essere presentato entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale.

11. Tutti i preventivi ed i rendiconti vengono resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio del comune per venti giorni consecutivi al termine di cui ai precedenti commi 9 e 10.
12. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dei rispettivi consigli e delle commissioni. A richiesta degli interessati, i gettoni di presenza possono essere trasformati in indennità di funzione, sempre che tale regime comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari, secondo le modalità fissate dal regolamento.

#### **ART. 11 – GRUPPI CONSILIARI**

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi consiliari, ai quali sono assicurati, secondo quanto previsto dal regolamento, idonee strutture e risorse per l'espletamento delle loro funzioni.
2. E' istituita la conferenza dei capi gruppo consiliari, convocata e presieduta dal presidente del consiglio comunale. Il sindaco ne è componente di diritto.
3. Le donne elette nel consiglio comunale possono avvalersi di apposite forme di coordinamento, per la elaborazione di autonome proposte concernenti le politiche femminili.

#### **ART. 12 – COMMISSIONI CONSILIARI**

1. Sono istituite in seno al consiglio comunale commissioni permanenti consultive, elette con criteri di rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari; la presidenza delle commissioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è attribuita alle opposizioni.
2. Il regolamento disciplina il numero, la composizione, il funzionamento e le attribuzioni delle commissioni consiliari permanenti, comprese quelle di controllo o di garanzia, ove costituite. Inoltre, può prevedere l'istituzione di commissioni temporanee o speciali, consulte o gruppi di lavoro per singoli oggetti o materie, composte da consiglieri comunali. Ai lavori delle commissioni consiliari, delle consulte e dei gruppi di lavoro, possono essere invitati a partecipare con funzioni consultive, funzionari comunali, rappresentanti di associazioni, enti ed organismi, cittadini. Gli uffici comunali, gli enti, le aziende in qualunque modo costituiti o controllati dal comune, od ai quali il comune partecipa in qualsiasi forma, le istituzioni dipendenti dal Comune, forniscono alle commissioni consiliari tutti i dati, i documenti e le informazioni richieste, senza vincolo di segreto d'ufficio, nei limiti previsti dalla legge.
3. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione. Le commissioni consiliari d'indagine sono composte da cinque consiglieri comunali, di cui almeno due rappresentanti dei gruppi di minoranza. Spetta alle medesime,

utilizzando i poteri di cui al comma 2 del presente articolo, svolgere ogni attività d'indagine e riferire al consiglio comunale con relazioni scritte, entro i termini fissati nelle deliberazioni di nomina.

4. E' istituita in sede permanente la commissione per l'attuazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti, della quale sono componenti di diritto il sindaco e il presidente del consiglio comunale; la presidenza di questa commissione, in considerazione della sua precipua natura di garanzia, è attribuita ad un consigliere comunale di opposizione.
5. E' istituita in sede permanente la commissione per le pari opportunità tra uomo e donna.

### **ART.13 – NOMINA DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE**

1. Il consiglio comunale stabilisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, salvaguardando la massima trasparenza ed evitando conflitti di interesse.
2. Per stabilire gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti consiliari, si procede, ispirandosi al criterio di pari opportunità fra uomo e donna e della tutela dei diritti della minoranza.
3. I titolari di nomine e designazioni comunali devono dichiarare, nei modi previsti dal regolamento, senza limitazione alcuna, le associazioni di cui fanno parte entro trenta giorni dalla nomina.
4. La mancata o falsa dichiarazione comporta l'automatica decadenza.

## **CAPO III – LA GIUNTA COMUNALE**

### **ART.14 – GIUNTA COMUNALE**

1. La giunta comunale collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta comunale compie gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio comunale e che non rientrano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento; in particolare, approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio comunale e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.
3. **La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di componenti entro la misura massima prevista dalla legge, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne;**

4. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere comunale all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della lista cui appartiene.
5. Gli assessori partecipano alle sedute del consiglio comunale con diritto di parola, ma senza diritto di voto.
6. Le deliberazioni di giunta comunale sono pubblicizzate in modo da assicurarne la conoscenza da parte della comunità locale.
7. Contestualmente all'affissione all'albo pretorio, che di norma avviene entro dieci giorni e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento delle riunioni della giunta comunale, l'elenco dei provvedimenti adottati è trasmesso ai capigruppo consiliari e posto a disposizione dei singoli consiglieri comunali.
8. La giunta comunale esercita collegialmente le proprie funzioni: delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti determinata per eccesso ed a maggioranza dei presenti.

## **CAPO IV – IL SINDACO**

### **ART.15 – SINDACO**

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune e svolge tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, ferma restando la distinzione delle competenze tra funzioni di governo a lui spettanti, e previsioni di amministrazione spettanti al segretario generale, al direttore generale o ai dirigenti.
2. Convoca e presiede la giunta comunale, partecipa, quale componente, alle riunioni del consiglio comunale, sovrintende alle attività ed all'organizzazione del comune, nonché al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna attinenti alla sfera politica, secondo le modalità previste dall'apposito disciplinare. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli, quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; in particolare, quale rappresentante della comunità locale, adotta le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale. Il sindaco è, altresì, ufficiale di governo per le materie previste dalla legge a lui attribuite; il sindaco esercita le relative funzioni secondo le modalità previste dalla legge.
3. Il sindaco giura davanti al consiglio comunale, nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica italiana. Entro dieci giorni dal giuramento, il sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Inoltre, ogni anno, a decorrere dalla presentazione delle suddette linee programmatiche, il sindaco, sentiti i singoli assessori, espone al consiglio comunale i risultati conseguiti nell'anno precedente, ed indica gli obiettivi, le azioni ed i progetti da realizzare nell'anno successivo, eventualmente indicando modifiche ed adeguamenti al documento programmatico presentato all'inizio del mandato.

4. Nei limiti delle proprie competenze, il sindaco attua gli obiettivi indicati nel documento programmatico e persegue gli indirizzi espressi dal consiglio comunale e dalla giunta comunale.
5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, **garantendo la presenza di entrambi i generi, secondo le disposizioni contenute nella L. 120/2011.**
6. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
7. Il sindaco promuove gli atti necessari ad assicurare il coordinamento delle azioni integrate di più soggetti pubblici e/o privati, per la definizione dei tempi, delle modalità dei finanziamenti, e di ogni altro adempimento connesso all'attuazione dei programmi. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco è ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
8. Il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, dalla commissione per le pari opportunità tra uomo e donna e le associazioni che rappresentano gli utenti, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, comprese le commissioni per le pari opportunità tra uomo e donna e le associazioni che rappresentano gli utenti.
9. Il sindaco nomina il vice sindaco tra gli assessori, al quale attribuisce funzioni generali vicarie. In assenza del vice sindaco è sostituito dall'assessore più anziano di età.
10. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può nominare uno o più consiglieri coadiutori per lo svolgimento di compiti connessi con l'esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l'espletamento di compiti di rappresentanza. Il consigliere e/o i consiglieri coadiutori consigliano e collaborano con il Sindaco, ma non hanno poteri di firma.

## **ART. 15 BIS - RAPPRESENTANZA DELL'ENTE**

1. Il Sindaco è legale rappresentante dell'Ente;
2. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun dirigente in base a una delega rilasciata dal Sindaco;
3. La delega può essere di natura generale; con essa il Sindaco assegna al dirigente delegato l'esercizio della rappresentanza dell'Ente nell'ambito delle competenze degli uffici cui è preposto, per tutta la durata dell'incarico dirigenziale, in particolare per il compimento dei seguenti atti:
  - rappresentanza in giudizio, per gli atti e le attività di propria competenza, ivi compresa la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
  - stipulazioni di convenzioni tra comuni o altri Enti per lo svolgimento di funzioni e servizi, in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti in indirizzo adottati dagli organi di governo dell'Ente.

## **ART.16 – MOZIONE DI SFIDUCIA**

1. Il consiglio comunale, nelle forme, modi e termini previsti dalla legge, può presentare mozioni di sfiducia nei confronti del sindaco.
2. L'approvazione della mozione di sfiducia determina lo scioglimento del consiglio comunale.

## **TITOLO III – DECENTRAMENTO**

### **ART 17 – CIRCOSCRIZIONI: FINALITA' E FUNZIONI**

1. Il comune, per l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa e per favorire la partecipazione, istituisce le circoscrizioni di decentramento, organismi di partecipazione, di consultazione, di proposta, di gestione dei servizi di base e per l'esercizio delle funzioni previste dal regolamento per il decentramento e la partecipazione.
2. Il regolamento stabilisce le funzioni e i servizi riservati alle circoscrizioni.
3. Le circoscrizioni esercitano le loro funzioni sulla base di programmi di massima e di criteri direttivi, stabiliti dalla Giunta conformemente alle linee programmatiche approvate dal consiglio comunale, secondo principi di ampio decentramento dei servizi, con particolare riferimento ai servizi sociali, ricreativi, culturali, sportivi e scolastici.
4. Nell'attribuire le funzioni alle circoscrizioni sono considerate le particolarità territoriali, le caratteristiche socio-economiche ed i bacini di utenza dei servizi delle singole circoscrizioni.

5. Al settore decentramento sono attribuiti personale e mezzi economici e finanziari correlati e corrispondenti alle funzioni e ai servizi assegnati.

#### **ART. 18 – PARTECIPAZIONE**

1. Il comune promuove la partecipazione di persone singole o associate alla gestione dei servizi di base attraverso appositi organismi e comitati. In particolare le circoscrizioni incoraggiano e valorizzano tutte le iniziative spontanee di cittadini – favorendo la costituzione di comitati, associazioni, ecc. – cui affidare la gestione dei servizi di interesse di quartiere (giardini, parchi giochi, centri culturali, centri ricreativi, centri sociali, manifestazioni varie e progetti specifici della circoscrizione) al fine di consentire la migliore utilizzazione e fruizione del patrimonio pubblico da parte dei cittadini in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.
2. Il processo partecipativo articolato negli aspetti di informazione, consultazione e progettazione partecipata, ha carattere di continuità, strutturazione e di non occasionalità. A tale scopo presso le sedi circoscrizionali sono istituiti i forum e/o assemblee pubbliche di partecipazione dei cittadini il cui funzionamento sarà previsto nel regolamento di cui all'art. 17.

#### **ART. 19 – IDENTIFICAZIONE**

1. Il comune articola il proprio territorio nelle seguenti circoscrizioni di decentramento:
  - n. 1- TORRE DEL LAGO PUCCINI
  - n. 2- CENTRO – MARCO POLO
  - n. 3- DARSENA – EX CAMPO D'AVIAZIONE
  - n. 4 – VIAREGGIO NUOVA
2. Il territorio attribuito alle singole circoscrizioni è desunto dalla descrizione e dalla planimetria allegate al presente statuto.

#### **ART. 20 – GESTIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI**

1. Le circoscrizioni vengono amministrate direttamente dalla giunta comunale tramite un amministratore con delega al decentramento che si avvale per la gestione del dirigente al decentramento e dei dipendenti assegnati al relativo settore. Gli uffici circoscrizionali restano competenti a svolgere le funzioni amministrative già delegate ai consigli di circoscrizione ora soppressi.

#### **ART. 21 – IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE**

Abrogato con delibera n. 105 del 30.09.2008

#### **ART. 22 – ELEZIONE DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE**

Abrogato con delibera n. 105 del 30.09.2008

### **ART. 23 – DECADENZA DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE**

Abrogato con delibera n. 105 del 30.09.2008

### **ART. 24 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE**

Abrogato con delibera n. 105 del 30.09.2008

### **ART. 25 – CIRCOSCRIZIONE DI TORRE DEL LAGO PUCCINI**

1. In considerazione del fatto che Torre del Lago Puccini è l'unica frazione del comune, la giunta deve assicurare alla stessa una dotazione economico - finanziaria ed una efficiente organizzazione operativa, adeguate alle caratteristiche territoriali ed alla quantità e qualità dei servizi.

## **TITOLO IV – PARTECIPAZIONE POPOLARE**

### **ART. 26 – LIBERE FORME ASSOCIATIVE**

1. Il comune riconosce nelle organizzazioni di volontariato, negli enti e nelle associazioni che perseguono finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, sportive, di promozione sociale e civile di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico presenti sul proprio territorio, nelle libere forme di organizzazione dei cittadini, nell'impegno attivo dei cittadini, uno strumento di crescita della solidarietà, di tutela dei diritti e di estensione della democrazia. Quindi ne favorisce la costituzione e ne promuove l'attività assicurando loro l'accesso a strutture, impianti e servizi comunali, convocando periodiche consultazioni pubbliche, mettendo a disposizione spazi, strutture e mezzi. Relativamente a queste materie possono essere costituite apposite consulte. In particolare viene istituita la consulta permanente del volontariato.
2. Il regolamento prevede le modalità per il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle spese di gestione, salvo deroghe per particolari finalità.
3. Le organizzazioni, i comitati, gli enti e le associazioni di volontariato, allo scopo di poter fruire della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e della attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, devono essere regolarmente costituiti e iscritti nel registro previsto dalla legge-quadro sul volontariato.

### **ART. 27 – ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALTRE**

1. E' istituito l'albo comunale delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni.

## **ART. 28 – PETIZIONI POPOLARI**

1. Tutti i cittadini italiani o dell'Unione europea, nonché gli stranieri regolarmente soggiornanti, singoli o associati possono rivolgere petizioni e istanze al comune in materie di pubblico interesse.

## **ART. 29 – INIZIATIVA POPOLARE**

1. E' ammessa l'iniziativa popolare per sottoporre all'esame del consiglio o della giunta comunale deliberazioni o regolamenti concernenti materie di interesse generale, mediante proposta sottoscritta da almeno 1% degli elettori del comune. Nel caso di proposta di deliberazioni di competenza della giunta, essa informa il consiglio comunale della iniziativa e delle sue determinazioni in merito.
2. Sono escluse dall'esercizio di iniziativa le seguenti materie:
  - a) il bilancio preventivo, nelle parti che comportano modifiche di diritti soggettivi dei privati già maturati in un contratto;
  - b) il conto consuntivo del comune;
  - c) le imposte, i tributi e le tariffe;
  - d) l'assunzione di mutui;
  - e) le espropriazioni per pubblica utilità e le occupazioni d'urgenza;
  - f) le designazioni e nomine.

## **ART. 30 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA**

1. Il comune agevola la procedura e fornisce gli strumenti necessari per l'effettivo diritto d'iniziativa;
2. I soggetti interessati a presentare proposte di iniziativa popolare possono chiedere e hanno diritto di ottenere l'assistenza del difensore civico, del segretario generale e dei segretari delle circoscrizioni.
3. Le modalità per la raccolta e l'autentica delle firme dei richiedenti sono quelle previste per i referendum.

## **ART. 31 REFERENDUM**

1. Tra le forme della partecipazione popolare, è ammesso il referendum, con modalità definite in apposito regolamento.  
Il referendum è la consultazione del corpo elettorale attorno all'approvazione di nuove scelte amministrative o di abrogazione di atti amministrativi già compiuti. Sulla base dei risultati delle consultazioni referendarie, il sindaco è responsabile della messa in esecuzione delle istanze approvate. Di norma il quesito referendario, per essere ammissibile, deve contenere proposte di nuove scelte amministrative o di abrogazione di atti già assunti, che siano eseguibili senza alcuna necessità di interpretazione del quesito stesso.

2. Il regolamento relativo alle modalità di applicazione dell'istituto del referendum, è approvato dal consiglio comunale con la maggioranza qualificata dei  $\frac{3}{4}$  dei consiglieri aventi diritto al voto.
3. Il regolamento definisce:
  - a) carattere della consultazione referendaria a contenuto propositivo e di quella a contenuto abrogativo;
  - b) materie e casi per i quali prevedere l'obbligo di esclusione del referendum;
  - c) procedure per la richiesta di referendum e numero dei richiedenti,
  - d) procedure ed organo responsabile dei giudizi di ammissibilità sui quesiti referendari,
  - e) regole amministrative cui ottemperare nella fase della formazione della richiesta referendaria.

## **CAPO I – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

### **ART. 32 – DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO**

1. L'avvio del procedimento è comunicato, con le modalità previste dal successivo art.33, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, nonché a coloro che, per legge, per statuto o per regolamento, devono intervenire. Qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a terzi individuati o facilmente individuabili, l'ufficio competente è tenuto a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ha facoltà di intervenire nel procedimento.
3. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti resta salva la facoltà di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui ai medesimi commi, provvedimenti cautelari a salvaguardia dell'interesse pubblico.

### **ART. 33 – COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

1. Il comune dà notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione devono essere indicati:
  - a) l'oggetto del procedimento;
  - b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
  - c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti nonché le relative modalità;

3. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il comune rende noti gli elementi di cui al precedente comma 2 del presente articolo mediante apposite forme di pubblicità.

## **CAPO II – DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE**

### **ART. 34 – PUBBLICITA' DEGLI ATTI**

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti, fondazioni ed aziende da esso dipendenti o delle società alle quali il comune partecipa sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge.
2. E' riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il diniego deve essere motivato dal sindaco o suo delegato in forma scritta. Allo scopo di favorire l'accesso dei cittadini agli atti del comune, è istituito nel palazzo comunale ed in ogni circoscrizione l'ufficio informazione.
3. Il comune tiene a disposizione di tutti la raccolta completa della Gazzetta Ufficiale, del Bollettino Ufficiale della regione, lo statuto ed i regolamenti comunali.
4. Il regolamento stabilisce le modalità di conservazione degli archivi comunali e dell'archivio storico.
5. Gli atti del comune da considerare riservati per espressa disposizione di legge vengono registrati secondo quanto previsto dal regolamento.

## **CAPO III – TRASPARENZA ED EFFICACIA**

### **ART. 35 – NORME DI PROCEDURA**

1. Nella trattazione delle pratiche gli uffici seguono strettamente l'ordine cronologico della iscrizione al protocollo generale, salvo casi eccezionali per comprovati motivi di pubblica utilità.
2. Gli organi attivi, consultivi o di controllo, il segretario generale, i dirigenti e gli uffici esprimono i pareri richiesti da uffici ed organi comunali, nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento, salvo diversa previsione di legge o di regolamento.

## TITOLO V – DIFENSORE CIVICO

**ART. 36 – ISTITUZIONE**  
Abrogato dalla Legge 191 del 23.11.2009

**ART. 37 – ELEZIONE**  
Abrogato dalla Legge 191 del 23.11.2009

**ART. 38 – PREROGATIVE, POTERI E FUNZIONI**  
Abrogato dalla Legge 191 del 23.11.2009

**ART. 39 – DURATA IN CARICA E DECADENZA**  
Abrogato dalla Legge 191 del 23.11.2009

**ART. 40 – SEDE E STRUTTURE**  
Abrogato dalla Legge 191 del 23.11.2009

**ART. 41 – RELAZIONE SULL'ATTIVITA'**  
Abrogato dalla Legge 191 del 23.11.2009

## TITOLO VI – L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

### ART. 42 – PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. I principi fondamentali, ai quali il comune impronta la propria azione amministrativa sono:
  - a) democrazia;
  - b) partecipazione;
  - c) decentramento;
  - d) pubblicità e trasparenza;
  - e) efficienza, efficacia ed economicità;
  - f) separazione delle competenze tra gli organi elettivi, segretario generale e dirigenti;
  - g) pianificazione, programmazione e verifica dei progetti;
  - h) rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.**
2. L'organizzazione del personale dipendente è improntata a criteri di massima funzionalità ed economicità di gestione nel rispetto della professionalità e della responsabilità.
3. Gli uffici comunali sono strutturati in aree e settori funzionali omogenei.

## **ART. 43 – PERSONALE**

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi
2. Con regolamento vengono disciplinate:
  - a) le modalità delle scelte in materia di dotazione organica;
  - b) l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - c) le funzioni del segretario generale e dei dirigenti;
  - d) il procedimento disciplinare;
  - e) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne.
3. Il comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
4. Il comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali.
5. Il comune garantisce il pieno rispetto del principio delle pari opportunità e dignità e la piena tutela dei diritti del personale femminile.

## **ART. 44 – DIRETTORE GENERALE** **Abrogato dalla Legge 42/2010**

## **ART. 45 – SEGRETARIO GENERALE**

1. Il comune ha un segretario generale nominato dal sindaco con le procedure previste dalla legge. La durata del suddetto incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco che lo ha nominato.
2. Il segretario generale esercita le proprie funzioni nel rispetto di quanto previsto dalla legge, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
3. Il segretario generale, inoltre, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio comunale e della giunta comunale e ne cura la verbalizzazione; può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte per autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente; esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti e conferitagli dal sindaco.
4. Nell'ipotesi in cui il sindaco non si avvalga della facoltà di nominare il direttore generale, le funzioni assegnate a quest'ultimo possono essere conferite al segretario generale.
5. Il segretario generale può essere revocato dal sindaco, con provvedimento motivato, previa deliberazione della giunta comunale, per violazione dei doveri d'ufficio o gravi inadempienze.

## **ART. 46 – VICE SEGRETARIO GENERALE**

1. Il vice segretario generale, nominato dal sindaco, coadiuva il segretario generale e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento.

## **ART. 47 – DIRIGENZA**

1. Il regolamento disciplina le funzioni dei dirigenti in base al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.  
Compete agli organi di governo definire gli obiettivi programmatici, indicare le relative priorità, impartire le conseguenti direttive generali e verificare i relativi risultati.  
Nell'espletamento dei compiti indicati all'art.48, ai dirigenti compete la responsabilità per il conseguimento degli obiettivi indicati dagli organi di governo.
2. Il comune può, per obiettivi determinati, procedere alla copertura di posti di qualifica dirigenziale o di altra specializzazione mediante personale esterno con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, in misura comunque non superiore al 5% della dotazione organica della dirigenza e comunque per almeno una unità. Quale che sia il contratto, deve convenirsi la non trasformabilità in rapporto a tempo indeterminato.  
I dirigenti esterni devono possedere gli stessi requisiti richiesti ai dipendenti di ruolo, per ottenere la qualifica necessaria per ricoprire il posto vacante. Non può essere conferita ad essi la funzione di vice segretario.
3. I dirigenti rispondono del loro operato al sindaco e al Segretario generale.  
Il sindaco, nell'ambito degli atti e delle relazioni fondamentali con il consiglio comunale o su specifica richiesta da parte di esso, informa sui criteri, sulle scelte e sull'andamento dell'operato della dirigenza, nei limiti della non sindacabilità dei suoi poteri specifici e nel rispetto del principio della riservatezza nelle valutazioni di professionalità.  
In particolare il Sindaco comunica al Consiglio comunale, od alle sue articolazioni, la sintesi delle decisioni assunte nelle conferenze dei dirigenti, di programmazione iniziale annua e verifica delle risorse ed obiettivi assegnati ai vari uffici e servizi.
4. Gli incarichi dirigenziali e di alta specializzazione interni o esterni sono conferiti dal sindaco a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale e in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo, e possono essere revocati, con provvedimento motivato, in caso di inosservanza delle

direttive del sindaco, della giunta comunale o dell'assessore di riferimento; in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione; per responsabilità grave e/o reiterata, e negli altri casi disciplinati dalla legge e/o dai contratti collettivi di lavoro.

#### **ART. 48 – COMPITI**

1. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che le leggi o lo statuto non ricomprendano espressamente tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo e non rientrino tra le funzioni del segretario generale. Sono ad essi attribuiti – secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti – tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti negli atti di indirizzo degli organi di governo, ed in particolare:
  - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
  - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso,
  - c) la stipulazione dei contratti;
  - d) gli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione di impegni di spesa;
  - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
  - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione e analoghi (comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie), il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalle leggi, dai regolamenti, dagli atti di indirizzo;
  - g) i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in ripristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
  - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
  - i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
2. Le attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni di legge.
3. I dirigenti, per una migliore funzionalità degli uffici e servizi possono delegare, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Ente, funzioni, competenze e attività gestionali di tipo ordinario fino all'emanazione di atti a rilevanza esterna a minor grado di discrezionalità.  
I dirigenti non possono delegare l'adozione degli atti fondamentali di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

## **TITOLO VII – SERVIZI, AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI**

### **ART. 49 - SERVIZI PUBBLICI COMUNALI**

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare finalità di pubblico interesse ed a promuovere lo sviluppo civile ed economico della comunità locale.
2. Il comune delibera l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle forme previste dalle leggi.
3. L'amministrazione comunale vigila sul funzionamento e sull'efficacia dei servizi forniti e riferisce almeno annualmente sull'andamento delle singole imprese o enti istituiti o partecipati.
4. **La composizione degli organi di amministrazione e controllo deve garantire la presenza di entrambi i generi, secondo le disposizioni contenute nella L. 120/2011.**

## **TITOLO VIII– ORDINAMENTO FINANZIARIO**

### **CAPO I – ORDINAMENTO FINANZIARIO**

#### **ART. 50 – DEMANIO E PATRIMONIO**

1. Il comune ha un proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. I beni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
3. Di tutti i beni comunali è redatto inventario dettagliato.

#### **ART. 51 – GESTIONE DEI BENI**

1. Il sindaco sovrintende all'attività di gestione e conservazione del patrimonio, assicurando la tenuta e la conservazione degli inventari dei beni immobili e mobili nonché il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che si verificano nel corso di ciascun esercizio, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni e acquisizioni.
2. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
3. Alla relazione previsionale e programmatica è allegato un piano concernente le modificazioni da apportare alla destinazione dei beni immobili e le alienazioni da intraprendere.

4. Il sindaco adotta gli atti idonei per assicurare, da parte di tutti i responsabili delle varie strutture, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti dal regolamento.
5. Il sindaco designa i responsabili della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili direttamente amministrati e adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti più idonei per assicurare la più adeguata utilizzazione dei beni predetti.
6. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative e comunque tutti i provvedimenti relativi alla corretta gestione dei beni medesimi.
7. Salvo quanto previsto dalla legge, i beni patrimoniali non possono essere concessi in comodato o uso gratuito, se non per specifiche e rilevanti motivazioni di ordine sociale e di interesse pubblico.
8. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal consiglio comunale per gli immobili, o con provvedimento del sindaco per i mobili, quando producono passività a carico del comune, ad eccezione dei beni di preminente utilità sociale o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie del comune.
9. L'alienazione dei beni immobili avviene, di norma, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

#### **ART. 52 – DETERMINAZIONI A CONTRATTARE**

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
2. I contratti, redatti secondo le determinazioni dirigenziali che li autorizzano, diventano impegnativi per il comune con la stipulazione.

### **CAPO II – GESTIONE FINANZIARIA**

#### **ART. 53 – CONTABILITA' E BILANCIO**

1. L'ordinamento finanziario-contabile del comune è disciplinato dalla legge. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle procedure amministrative ed il sistema di contabilità generale e di controllo di gestione. Al fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione all'attività contabile-amministrativa, il comune favorisce il

contributo dei cittadini singoli e/o associati al processo formativo del bilancio di previsione, secondo quanto previsto dal regolamento.

2. Il sindaco, con la collaborazione collegiale della giunta, provvede alla gestione del bilancio. I dirigenti, sulla base delle direttive formulate e dei rendiconti resi disponibili dal regolamento di contabilità, amministrano gli stanziamenti di bilancio relativi alle attività concernenti i settori ai quali sono preposti.
3. I bilanci ed i rendiconti degli enti, consorzi, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti o controllati dal comune, od ai quali il comune partecipa in qualsiasi forma, debbono essere trasmessi entro trenta giorni al sindaco e al presidente del consiglio comunale per opportuna informazione al consiglio stesso ed eventuale approvazione nei casi previsti dalla legge.
4. Al conto consuntivo del comune sono allegati i bilanci degli enti, di cui al comma precedente, che costituiscono il conto consuntivo consolidato del comune.

#### **ART. 54 – PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO INTERNO**

1. Il comune si dota di strumenti adeguati ad effettuare, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione:
  - a) il controllo di regolarità amministrativa e contabile, volto a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
  - b) il controllo di gestione, diretto a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
  - c) la valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
  - d) la valutazione ed il controllo strategico, per valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
2. Il direttore generale sottopone periodicamente alla giunta comunale, una relazione generale sull'andamento degli uffici e dei servizi da presentare al consiglio comunale, ed una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute rispetto al bilancio preventivo annuale e triennale e le relative motivazioni.
3. La giunta comunale, approvato il documento, lo trasmette al collegio dei revisori dei conti, per il parere, ed al consiglio comunale.
4. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità delle verifiche periodiche alle procedure amministrative, al fine di determinare l'efficienza e l'efficacia operativa, nonché le verifiche sull'integrità contabile e sul continuo monitoraggio tra bilancio preventivo e consuntivo.

## **ART. 55 – REVISORI DEI CONTI**

1. Il collegio dei revisori dei conti, deputato alla vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria ed alla revisione economico-finanziaria, esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
2. I revisori dei conti collaborano con il consiglio comunale, fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni – preventive ed a consuntivo – di efficienza e di efficacia dell'opera e dell'azione del comune, nonché, attivamente, anche attraverso periodici incontri con le strutture interessate, al controllo economico interno di gestione.
3. I revisori dei conti sono chiamati ad esprimere pareri preventivi in ordine agli aspetti economico-finanziari di atti nei quali le esigenze di verifica contabile e finanziaria si presentano indispensabili. In particolare il collegio dei revisori formula pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio, con un motivato giudizio di congruità, coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, dei programmi e dei progetti, nonché sul rendiconto della gestione. Il consiglio comunale, ove non intenda accogliere gli eventuali rilievi e suggerimenti contenuti nei pareri, deve motivare adeguatamente la mancata adozione delle proposte effettuate dall'organo di revisione economico-finanziaria.
4. I revisori dei conti possono avvalersi del lavoro espletato dagli addetti al controllo di gestione ai quali potranno altresì richiedere, informando il dirigente preposto e il sindaco, esami ed interventi specifici in determinate aree, sia di bilancio, sia di procedure amministrative.

## **TITOLO IX – REGOLAMENTI COMUNALI**

### **ART. 56 – PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE E MODIFICA DEI REGOLAMENTI**

1. La proposta per l'adozione e la modifica dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla giunta comunale ed ai cittadini. Il diritto di iniziativa viene disciplinato dal regolamento.
2. Il consiglio comunale approva i regolamenti di sua competenza, a maggioranza dei consiglieri comunali assegnati.

## **ART. 57 – AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI**

1. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto delle norme comunitarie, della Costituzione della Repubblica Italiana, dei principi fissati dalle leggi, dallo statuto.
2. I regolamenti comunali hanno efficacia limitata all'ambito comunale; contengono norme a carattere generale in materia di competenza del comune e sono abrogati solo con nuova deliberazione; non possono avere efficacia retroattiva.

## **ART. 58 – APPLICAZIONE DELLO STATUTO**

1. Per quanto non rinviato alla adozione dei regolamenti, il presente statuto è immediatamente applicato.
2. Per quanto non previsto dallo statuto si applicano le norme vigenti.
3. Gli organi competenti disciplinano le singole materie con appositi regolamenti.

## **TITOLO X – REVISIONE DELLO STATUTO**

### **ART. 59 – MODALITA'**



1. La deliberazione di modifica dello statuto è approvata dal consiglio comunale, con le modalità previste dalla legge.
2. La deliberazione di modifica dello statuto non accolta dal consiglio comunale può essere ripresentata trascorsi sei mesi dalla data della deliberazione con la quale è stata respinta.
3. La deliberazione con la quale si abroga totalmente lo statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di approvazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente.
4. Fino a quando non entra in vigore il nuovo statuto continua ad applicarsi il precedente.

### ***NORME TRANSITORIE***

1. *Entro un anno dalla entrata in vigore dello statuto sono deliberati dal consiglio i nuovi regolamenti concernenti le materie oggetto del medesimo. Entro lo stesso termine sono revisionati i regolamenti comunali vigenti.*
2. *Entro due anni dalla entrata in vigore dello statuto è avviato il processo di verifica delle esperienze acquisite nell'attuazione concreta delle norme statutarie.*

1

**ALLEGATO**  
**ALLO STATUTO DEL COMUNE DI VIAREGGIO -**  
**PLANIMETRIA DELLE CIRCOSCRIZIONI**



Superficie totale ha 3326